

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale (Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Distribuzione

Il presente documento viene distribuito in forma controllata e su supporto informatico tramite il sito www.aifos.it a:

- Presidenza (PRE)
- Direttore Generale (DG)
- Componenti del Comitato di Presidenza (CdP)
- Componenti del Consiglio Nazionale (CN)
- Rappresentante della Direzione per la qualità di Aifos (RD)
- Responsabile Qualità (RQ)
- Responsabili funzionali (RF)
- Organismo di Vigilanza (OdV)

Il presente documento aggiornato sostituisce il precedente.

Entrata in vigore: **1 marzo 2026**

EMESSO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	PAGINA
RPA	ORG	PRE-DG	1 di 5

Sommario

1. Riferimenti normativi.....	3
2. Premessa	3
3. PROFILO E COMPETENZE.....	3
4. FORMAZIONE DEL R.S.P.P. – Requisiti richiesti	4
4.1. Prerequisiti	4
4.2. Modulo A	4
4.3. Modulo B	4
4.3.1. Modulo Comune a tutti i settori di attività.....	4
4.3.2. Moduli di specializzazione.....	4
4.4. Modulo C	4
4.5. Aggiornamenti	4
5. COLLOQUIO	5
5.1. Analisi documentale per colloquio	5
5.2. Esonero dalla Valutazione in presenza tramite colloquio	5
6. AGGIORNAMENTO	5

1. Riferimenti normativi

D. Lgs. 81/2008, art. 32 e 34, Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.

2. Premessa

Il presente Regolamento viene utilizzato per le attività di valutazione documentale dei soci Aifos che intendono iscriversi ai Registri Professionali.

Tale iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

- A) Richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli (tutta la documentazione deve essere caricata nell'apposito format on-line in pdf)
- B) A seguito di esito positivo della valutazione documentale il soggetto è invitato alla successiva verifica di valutazione tramite colloquio
- C) A seguito di esito positivo del colloquio, il socio viene iscritto nell'apposito registro e viene rilasciato l'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato

3. PROFILO E COMPETENZE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito definito in sigla RSPP) è un professionista in possesso delle competenze, capacità, conoscenze utili e requisiti professionali per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (rif.: art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025e s.m.i.) e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di RSPP, presso o per conto di aziende, enti, organizzazioni pubbliche e/o private.

Lo svolgimento dei compiti di RSPP può essere sia interno che esterno all'azienda o unità produttiva. Il Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/2008, ha svolto l'apposito corso previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 può svolgere le funzioni di RSPP esclusivamente per la propria azienda e non può svolgere tali compiti quale professionista esterno.

Tra le competenze deve possedere e saper svolgere:

- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Collaborazione attiva consulenziale al datore di lavoro;
- Capacità di analisi dei rischi e stesura DVR;
- Organizzazione e Conduzione della riunione periodica;
- Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali;
- Miglioramento delle prestazioni;
- Avere un approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving;
- Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in

- modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi;
- Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in azienda ed in particolare con il RLS, Medico competente, Dirigenti e Preposti.

4. FORMAZIONE DEL R.S.P.P. – Requisiti richiesti

La formazione per lo svolgimento della funzione di R.S.P.P. è definita dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e la sua articolazione è prevista nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 che prevede tre moduli formativi.

I richiedenti l'iscrizione al Registro dovranno inviare la documentazione (Prerequisiti e Attestati o similari) corrispondenti ai Moduli A, B e C.

4.1. Prerequisiti

Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Deroghe previste dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (Tab. A4) valide sino all'Accordo del 7 luglio 2016 che ne abolisce tali deroghe.

4.2. Modulo A

- Attestato a corso di 28 ore (può essere svolto anche in modalità e-Learning)
- Esonero della frequenza al corso per classi di laurea previste dall'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 o vecchie norme (tabella A4 dell'Accordo 26 gennaio 2006).

4.3. Modulo B

4.3.1. Modulo Comune a tutti i settori di attività

- Attestato a corso di 48 ore
- Esonero della frequenza al corso per classi di laurea previste dall'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 o vecchie norme (tabella A4 dell'Accordo 26 gennaio 2006).

4.3.2. Modulo di specializzazione

- Attestato 16 ore B-SP1: Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia
- Attestato 12 ore B-SP2: Pesca
- Attestato 16 ore B-SP3: Costruzioni
- Attestato 12 ore B-SP4: Sanità residenziale Attestato 16 ore B-SP: Chimico-petrochimico
- Eventuali esoneri per coloro che hanno svolto i Moduli da B1 a B9 dell'Accordo del 26 gennaio 2006 (vedi tabella Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 punto 8)

4.4. Modulo C

- Attestato corso di 24 ore
- Eventuale esonero previsto dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

4.5. Aggiornamenti

- Attestati di corsi di aggiornamento svolti dalla data di conseguimento del/i modulo/i B

5. COLLOQUIO

5.1. Analisi documentale per colloquio

All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, viene svolto un colloquio per la valutazione delle competenze. I colloqui sono organizzati da una apposita commissione interna; data, durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche del colloquio sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso contrario sarà tenuto al pagamento del contributo previsto per la partecipazione al successivo colloquio.

5.2. Esonero dalla Valutazione tramite colloquio

L'esonero dal colloquio non esclude il pagamento della quota parte relativo alla valutazione documentale.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

6. AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al registro di Aifos è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. Ai fini dell'aggiornamento professionale l'RSPP è tenuto, con cadenza quinquennale, a svolgere 40 ore di formazione in aula, in modalità e-learning o tramite la partecipazione a convegni e seminari. Agli effetti di quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, parte III, gli RSPP per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ne consegue che l'aggiornamento deve, quindi, essere svolto annualmente per un numero minimo di 8 ore.

L'aggiornamento decorre, comunque, dalla conclusione del Modulo B comune, mentre per gli esonerati in virtù della laurea posseduta dalla data del suo conseguimento o dall'entrata in vigore dell'Accordo se la laurea è stata conseguita in precedenza.

N.B. Ai fini del mantenimento della qualifica Aifos, le ore di aggiornamento totali vengono suddivise annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento.